

CONVENZIONE SULLE ZONE UMIDE D'IMPORTANZA INTERNAZIONALE IN PARTICOLARE QUALI HABITATS DEGLI UCCELLI ACQUATICI

(Testo della Convenzione della versione originale francese, riveduto e pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, Gazz. Uff. n. 111 del 15 maggio 1987)

LE PARTI CONTRAENTI,

Riconoscendo l'interdipendenza dell'uomo e del suo ambiente;

Considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide in quanto regolatrici del regime delle acque, ed e come habitats di una flora e una fauna caratteristiche ed in particolare degli uccelli acquatici;

Convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;

Desiderose di arginare, ora ed in futuro, i graduali sconfinamenti in dette zone umide, nonché la scomparsa di dette zone;

Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare le frontiere e devono, di conseguenza, essere considerati una risorsa internazionale,

Convinte che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, possa essere assicurata abbinando politiche nazionali a lungo termine ad un'azione internazionale coordinata;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente Convenzione, per zone umide sono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese distese d'acqua marina la cui profondità a marea bassa non superi i sei metri.

2. Ai sensi della presente Convenzione, per acquatici si intendono gli uccelli la cui esistenza dipende, ecologicamente, dalle zone umide.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte contraente dovrà indicare le zone umide appropriate del suo territorio da includere nella lista delle zone umide di importanza internazionale, qui di seguito denominata «la lista», conservata presso l'ufficio istituito in conformità dell'articolo 8. I confini di ogni zona umida dovranno essere descritti in maniera precisa e riportati su di una mappa, essi potranno includere delle zone rivierasche o costiere contigue alla zona umida, ed isole o distese d'acqua marina di profondità superiore ai sei metri a marea bassa, circondate dalla zona umida, allorché dette zone, isole o distese d'acqua, abbiano un'importanza in quanto habitats degli uccelli acquatici.

2. La scelta delle zone umide da includere nella lista dovrebbe basarsi sulla loro importanza internazionale sotto il profilo ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. Dovrebbero innanzitutto essere incluse le zone umide che rivestono importanza internazionale, in tutte le stagioni, per gli uccelli acquatici.

3. L'inclusione di una zona umida nella lista avviene senza pregiudizio dei diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente, sul cui territorio essa è ubicata.

4. Ciascuna Parte contraente indica almeno una zona umida da iscrivere nella lista al momento di firmare la Convenzione o di depositare il proprio strumento di ratifica o di adesione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9.

5. Ciascuna Parte contraente ha diritto di aggiungere alla lista altre zone umide ubicate sul proprio territorio, di ampliare quelle già incluse, oppure, per motivi urgenti di interesse nazionale, di togliere dalla lista, o di ridurre, la distesa delle zone umide già incluse. Essa informerà di dette modifiche, il più rapidamente possibile, l'Organismo o il Governo responsabile dell'ufficio permanente come specificato dall'articolo 8.

6. Ciascuna Parte contraente terrà conto dei suoi impegni a livello internazionale, ai fini della conservazione, della gestione e di razionale uso delle popolazioni migratorie di uccelli acquatici, sia quando designa le zone umide del proprio territorio da includere nella lista, sia quando esercita il suo diritto di modificare dette inclusioni.

Articolo 3

1. Le Parti contraenti devono elaboreranno ed applicheranno i loro piani regolatori, in modo da favorire la conservazione delle zone umide incluse nella lista, e per quanto possibile, l'uso razionale delle zone umide del loro territorio.

2. Ciascuna Parte contraente adotterà le disposizioni necessarie per essere informata al più presto delle modifiche relative alle caratteristiche ecologiche delle zone umide situate sul proprio territorio e iscritte nella lista, che si possono verificare, o siano in atto o suscettibili di verificarsi, a seguito di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o di altri interventi dell'uomo. Le informazioni relative a dette modifiche verranno immediatamente trasmesse all'Organismo o al Governo responsabile dell'ufficio permanente specificato nell'articolo 8.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente favorirà la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, creando riserve naturali nelle zone umide, sia che queste figurino o no nella lista, e provvederà in maniera adeguata alla loro sorveglianza.

2. Se una Parte contraente, per motivi urgenti d'interesse nazionale, togliesse una zona umida inclusa nella lista, o ne ricuce l'estensione, essa dovrebbe compensare, per quanto possibile, qualsiasi diminuzione di risorse di zone umide, e in particolare dovrebbe creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una parte adeguata del loro habitat primitivo.

3. Le Parti contraenti incoraggeranno la ricerca e lo scambio di dati e di pubblicazioni relative alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.

4. Le Parti contraenti faranno il possibile, mediante un'adeguata gestione, per aumentare le popolazioni di uccelli acquatici, nelle zone umide appropriate.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti si consulteranno in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare nel caso di una zona umida che si estende sui territori di più Parti contraenti o qualora un bacino idrografico sia suddiviso tra varie Parti contraenti.

2. Esse cercheranno di coordinare ed allo stesso tempo di favorire le loro politiche e normative presenti e future, relative alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti organizzeranno, qualora necessario, delle conferenze riguardo alla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici.

2. Dette conferenze saranno di natura consultiva; avranno in parti colare competenza:

a) per discutere l'applicazione della convenzione;

b) per discutere delle aggiunte e delle modifiche da apportare alla lista;

c) per esaminare le informazioni relative alle modifiche delle caratteristiche ecologiche delle zone umide incluse nella lista, fornite in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 3;

d) per fare raccomandazioni, di ordine generale o particolare, alle Parti contraenti, riguardo alla conservazione, alla gestione ed all'uso razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna ;

e) per domandare agli organismi internazionali competenti di elaborare relazioni e statistiche su temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide.

3. Le Parti contraenti notificheranno, ai responsabili ad ogni livello della gestione delle zone umide, le raccomandazioni delle predette conferenze relative alla conservazione, alla gestione e dall'uso razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, ed esse prenderanno in considerazione le predette raccomandazioni.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti dovranno includere, nella loro delegazione presso dette conferenze, persone con la qualifica di esperti di zone umide o di uccelli acquatici acquisita mediante conoscenze ed esperienze derivanti da funzioni scientifiche, amministrative od altri incarichi o da altre funzioni specifiche.

2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza dispone di un voto, essendo le raccomandazioni adottate a maggioranza semplice dei voti espressi con riserva che la metà almeno delle Parti contraenti partecipi alle votazioni.

Articolo 8

1 In virtù della presente convenzione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse svolge le funzioni dell'ufficio permanente, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un altro Governo vengano designati da una maggioranza di due terzi di tutte le Parti contraenti.

2. Le funzioni dell'ufficio permanente sono in parti colare:

- a) di aiutare a convocare ed organizzare le conferenze di cui all'art. 6;
- b) di tenere la lista delle zone umide d'importanza internazionale, e di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste dal paragrafo 5 dell'art. 2 , concernenti ogni aggiunta, estensione, soppressione o diminuzione, relativa alle zone umide incluse nella lista;
- c) di ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 3, concernenti ogni modifica delle condizioni ecologiche delle zone umide incluse nella lista;
- d) di notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica della lista, e ogni cambiamento delle caratteristiche delle zone umide incluse, e di adottare disposizioni affinché queste questioni siano discusse alla prossima conferenza;
- e) di informare la Parte contraente interessata delle raccomandazioni delle conferenze, per quanto riguarda le modifiche della lista o i cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide incluse.

Articolo 9

1. La convenzione è aperta alla firma per una durata indeterminata.

2. Ciascun membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, od ogni Parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia, potrà divenire Parte contraente alla presente Convenzione mediante;

- a) firma senza riserva di ratifica;
- b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
- c) adesione.

3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il «depositario»).

Articolo 10

1. La Convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti alla convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9.

2. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore, per ognuna delle Parti contraenti, quattro mesi dopo la data della sua firma, senza riserva di ratifica, o dal deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. La convenzione rimarrà in vigore per una durata indeterminata.

2. Ogni Parte contraente potrà denunciare la convenzione dopo un periodo di cinque anni successivo alla data alla quale essa è entrata in vigore per detta Parte, inviandone notifica per iscritto al depositario. La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario.

Articolo 12

1. Il depositario informerà al più presto tutti gli Stati firmatari della convenzione o che vi abbiano aderito:

- a) delle firme della convenzione;
- b) dei depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
- c) dei depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
- d) della data di entrata in vigore della convenzione;
- e) delle modifiche di denuncia della convenzione .

2. Quando la Convenzione sarà entrata in vigore, il depositario 1a farà registrare presso il segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'art. 102 dello statuto.

Fatto a Ramsar, il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa; il testo inglese servirà da in caso di divergenze d'interpretazione, ed un esemplare sarà affidato al depositario il quale ne rilascerà copie autentiche conformi a tutte le parti contraenti.

(Seguono le firme)